

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 5 settembre 1997, n. 8606

L'articolo 2, n. 10), della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo il quale non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, "i rappresentanti legali e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia o del comune," deve essere interpretato nel senso che tra le "società per azioni" devono ritenersi comprese anche le società per azioni aventi scopo consortile.

Omissis.

La questione da risolvere postula l'interpretazione dell'art. 2, primo comma, n. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il quale prevede l'ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale dei "legali rappresentanti e (de)i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune".

Più precisamente, essendo agevole la individuazione della "società per azioni", occorre stabilire questione questa che non può considerarsi implicitamente risolta dalla sentenza di questa Corte n. 5179 del 1993 - se dalla (riportata) ipotesi normativa debbano considerarsi escluse le società per azioni consortili.

Al quesito va data risposta negativa.

Anzitutto perché la disposizione legislativa non contiene alcuna limitazione in ordine alle "società per azioni": e la rigorosità con la quale le norme prevedenti l'ineleggibilità devono essere interpretate impone che, in difetto di un sicuro supporto ermeneutico, esse non possano essere intese non soltanto in senso estensivo ma nemmeno in senso restrittivo.

Di poi perché nella norma la ineleggibilità è parametrata non alla finalità che con la costituzione della società si intende perseguire ma a due presupposti obiettivi la portata dei quali è chiaramente individuabile: l'essere la società (a) "per azioni" e (b) "con capitale maggioritario dell'Ente pubblico".

Ancora perché deve ritenersi in via generale che la ineleggibilità è ricollegata all'osservanza dei principi di correttezza e di trasparenza dell'azione amministrativa: e poiché entrambi tali principi esprimono autonoma valenza al fine deve ritenersi che nell'introduzione di cause di ineleggibilità - pur costituendo queste restrizioni del diritto all'elettorato passivo - il legislatore è libero di fondarne alcune su criteri, solo che non siano irragionevoli, che si fondino sul solo principio della trasparenza, e cioè su criteri che non esprimano la rilevante probabilità di effettiva e concreta incidenza di determinate circostanze sull'azione amministrativa.

Inoltre perché la individuazione della "ratio" della previsione normativa di cui si discute non può che essere desunta dai due presupposti della previsione stessa, più sopra riportati: e cioè dalla natura della società - "per azioni" - e dall'ammontare del capitale pubblico della stessa "maggioritario" -.

Ora la correlazione tra tali presupposti evidenzia che la causa di ineleggibilità è stata dal legislatore individuata nella incidenza che, sulla base dell'ammontare del capitale, e quindi dei correlati diritti societari, spetta all'Ente pubblico sulla gestione della società.

E al riguardo va tenuto presente che l'art. 2458 c.c. dispone che se (lo Stato o) Enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci e costoro possono essere revocati solo dagli Enti che li hanno nominati.

Deve pertanto ritenersi che la ragione della ineleggibilità nella previsione "de qua" risiede nell'intento di evitare interferenze tra i poteri che spettano all'Ente pubblico - e quindi al consigliere di questo sulla società e quelli - con i primi contrastanti o per lo meno non collimanti - che spettano al legale rappresentante o ai dirigenti della società stessa. Conforta tale conclusione il rilievo che detta interferenza è correlata al mero fatto che la quota del capitale pubblico sia maggioritaria: prescindendo quindi dal rilievo che i soggetti ricoprenti quelle determinate cariche nella società possano trarre utilità concrete connesse alla gestione della società stessa.

D'altronde l'interpretazione che individuasse il presupposto della ineleggibilità nel fatto che i menzionati soggetti ricevano beneficio "effettivo" dalla gestione della società sarebbe poco ragionevole dal momento che non si comprenderebbe perché tale circostanza sarebbe stata ritenuta rilevante solo nel caso in cui la quota di capitale pubblico fosse stata maggioritaria.

Da quanto sopra può enuclearsi il seguente principio: l'art. 2, primo comma, n. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo il quale non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale "i rappresentanti legali e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia o

del comune", va inteso nel senso che tra le "società per azioni" devono ritenersi comprese le società per azioni aventi scopo consortile.

Omissis.